



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori SPADONI URBANI, MALAN, BUTTI,  
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, IZZO, PETERLINI e ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2010**

Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida  
dal trattamento pensionistico di reversibilità

ONOREVOLI SENATORI. - Le modalità per l'attribuzione della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge superstite ed ex coniuge in concorso tra loro è disciplinato dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Nell'ordinamento giuridico italiano il trattamento pensionistico di reversibilità è concesso in via originaria al coniuge superstite. In questo modo, purtroppo, si arriva alla distorsione per cui l'uccisore del proprio coniuge, l'*uxoricida lato sensu*, riceve la pensione di reversibilità del coniuge di cui è stato omicida, sottraendola in tutto o in parte ai legittimi eredi.

Pertanto, con il presente disegno di legge, si prevede, all'articolo 1, che i familiari che

siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di omicidio, non hanno diritto alla pensione di reversibilità e, se sono già titolari della stessa, ne perdono il beneficio.

L'articolo 2 introduce due modifiche all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevedendo il divieto per l'*uxoricida (latu sensu*, includendo anche la donna che uccide il proprio marito) di ottenere dagli enti previdenziali il beneficio della pensione di reversibilità.

Si ritiene che sia un atto doveroso di giustizia verso i figli e gli altri aventi diritto, ma anche una modifica necessaria per evitare il paradosso di un omicida che riceve sostentamento dalla propria vittima.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. All'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge, ad eccezione dell'uxoricida, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ad eccezione dell'uxoricida, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.».